

FAQ MTR aggiornate al 08/09/2020

Per tutti i Comuni

“Non ho alcun dato da comunicare. Devo comunque fornire riscontro alla richiesta di documenti?”

R: Si specifica che per poter ritenere concluso per ciascun Comune il processo di acquisizione delle informazioni è indispensabile che anche i Comuni che non avessero dati da comunicare (condizione estremamente rara ma possibile) trasmettano la Relazione di accompagnamento nella quale dichiarano l'assenza di dati e informazioni richiesti nonché la dichiarazione di veridicità.

Quesito #1

In riferimento alla tabella “FORMAT-DATI2020-COMUNE”, in sede di compilazione della scheda “C) Rendicontazione Costi”, si chiede se è obbligatorio riportare tra gli ACC l'importo per accantonamenti per rischi su redditi di dubbia esigibilità, dato che il Comune non aveva mai quantificato questa voce nella redazione dei PEF 2018-2019 e precedenti.

R: L'indicazione è obbligatoria. Qualora il Comune abbia “Tari tributo”, l'importo deve essere quantificato fino all'80% dell'FCDE a consuntivo del 2018. Se non è mai stato indicato tale onere nel Pef nel recupero dei costi incentivanti ne verrà tenuto conto.

Si proceda pertanto con l'indicazione, poi con la trasmissione del Pef effettivo del 2018 e si provvederà alla determinazione degli importi della variabile RC.

Quesito #2

Si chiede cortesemente, al fine della compilazione del modello “Copia di 443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”, se questo ente deve richiedere direttamente al gestore del servizio “PicenAmbiente SpA” i seguenti costi:

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G
Fattore di Sharing – b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	C
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C
Rateizzazione r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	C
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G

R: il Comune deve richiedere al gestore tutti i costi che rientrano nelle categorie contrassegnate nella tabella indicata con la lettera G, relativamente ai servizi da lui gestiti. Nel caso in cui il Comune proceda a fare dei segmenti di attività in economia, per esempio lo spazzamento o la gestione della tariffa, deve a sua volta trasmettere i dati relativi alla propria parte di competenza (vedasi specifica colonna del Foglio Appendice 1).

I campi E sono di competenza dell'Ente territorialmente competente mentre i campi C sono campi calcolati

Quesito #3

“Relativamente alla compilazione dei file format dati 2020 sono a chiedere delle informazioni: premesso che i costi vanno inseriti al netto di iva ed imposte il costo del personale impiegato nelle attività rientranti nel perimetro Arera su tariffe e bollettazione va inserito al netto di irap cipdel e tfr? “

R: Per quanto riguarda la compilazione del file indicato nel quesito si fa presente quanto segue:

Irap

In merito alle Imposte il metodo, prevede, all'art. 6 comma 1, che *"i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3".* Il successivo comma 3 prevede che *"i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. In particolare:*

- *B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);*
- *B7 - Costi per servizi;*
- *B8 - Costi per godimento di beni di terzi;*
- *B9 - Costi del personale;*
- *B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;*
- *B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;*
- *B13 - Altri accantonamenti;*
- *B14 - Oneri diversi di gestione."*

L'art. 18, comma 3, del Metodo, richiamato dal comma 1 dell'art. 6, prevede che *"il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte"*

Per quanto riguarda l'Irap, non essendoci deroghe, quest'ultima dovrà essere indicata separatamente, dalla combinata lettura dell'art. 6, commi 1 e 3, e dell'art. 18, comma 3, del Metodo. Questo anche perché il metodo si applica sia ai privati che agli Enti locali e la natura dell'Irap è sempre quella di Imposta, cambia esclusivamente il metodo di calcolo, contabile nel primo caso e quasi sempre istituzionale (ovvero applicando l'aliquota prevista per Legge al monte retributivo) nel secondo.

Cpdel e Tfr

Le poste in oggetto, ovvero i contributi previdenziali dei lavoratori e il trattamento di fine rapporto, in quanto costi del personale, vanno inseriti unitamente ai costi del personale, posto che dal punto di vista del bilancio civilistico confluiscono tutti all'interno della voce *"B9 – Costi del personale"*

"L'iva indetraibile nelle istruzioni operative è disposto debba essere inserita nella sezione H del foglio, non trovo questa sezione."

R: La sezione H si trova alla riga 65 del Foglio "C) Rendicontazione Costi"

“Nei costi è specificato debbano essere inseriti i costi di natura ricorrente, in tema di raccolta rifiuti spiaggiati questi costi, come specificato nei webinar Ifel, vanno gestiti fuori dal Pef nella fase dell'articolazione tariffaria. Bisogna cmq inserirli nel quadro Costi per servizio integrato affidato a gestore anni 2017 e 2018?”

R: Con riferimento alla raccolta dei rifiuti degli arenili, l'art. 7, del Mtr, di cui all'allegato A della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/RIF/2019, precisa che “la componente CSLa è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali”. Tali costi, pertanto, rientrano all'interno del perimetro, per cui, per la parte ricorrente, devono essere considerati quali CSL. Sul punto si è espressa anche la Nota Ifel “La deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021)”, confermando tale impostazione. Se i costi sostenuti sono diversi da quelli sopra indicati è necessaria un'analisi puntuale delle specifiche categorie di costi.

“Devo compilare sempre e comunque la parte relativa COSTI OPERATIVI PER ALTRI SERVIZI OPERATIVI SVOLTI IN ECONOMIA E/O AFFIDATI Extra Concessione - ESCLUSI DAL PERIMETRO ARERA art 1.1. anche se l'Ente non ha mai inserito tali costi nei Pef ma sono costi finanziati dalla fiscalità generale? “

R: Si dandone menzione nella relazione di accompagnamento.

Quesito #4

“Al fine di completare l'inoltro dei dati di competenza richiesti per elaborazione del Piano Finanziario, si richiedono informazioni in merito ai dati da inserire in appendice 1, in particolare a quale annualità far riferimento, se il 2020 oppure anni precedenti.”

R: Nell'appendice 1 devono essere inseriti i costi riferiti all'anno 2018 incrementati dell'inflazione secondo l'indice FOI come previsto dall'art. 6, comma 5, del Mtr, di cui all'allegato A della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/RIF/2019.

Quesito #5

"Oggetto: Istruzioni Format-dat-comuni rev1 - Scheda C Rendicontazione Costi - Ricavi da bollettazione

In riferimento all'oggetto, si rileva che nella scheda C: Rendicontazione Costi - nella sottoscheda J) Ricavi da bollettazione, sul secondo e terzo rigo si richiedono rispettivamente i seguenti dati:

relativi ad atti di sollecito/accertamento per omesso versamento incassati nell'anno (tributo+sanzioni+interessi) indipendentemente dall'anno di riferimento

relativi ad atti di accertamento per infedele/omessa denuncia incassati nell'anno (tributo+sanzioni+interessi) indipendentemente dall'anno di riferimento

Al riguardo si fa presente che il Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, in relazione agli accertamenti, non è in grado di fornire dati disaggregati tra accertamenti per omesso versamento e accertamenti per infedele/omessa denuncia, in quanto con l'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 non c'è più distinzione tra avvisi di liquidazione (legati a omessi/incompleti/tardivi versamenti) e avvisi di accertamento, determinati da infedeltà/omesse dichiarazioni; sono tutti avvisi di accertamento che in contabilità affluiscono indistintamente nel medesimo capitolo di entrata.

Pertanto, si chiede di conoscere se può andar bene se il dato unico possa essere indicato su uno dei due campi e sull'altro, tutt'al più, specificare che il dato è cumulato sul primo. "

R: L'indicazione differenziata tra omessi versamenti e accertamenti riferiti a omesse o infedeli denunce serve per indicare quanti avvisi di accertamento fanno riferimento a tariffe già approvate negli scorsi anni e quanti avvisi fanno riferimento ad un incremento di base imponibile. Per cui è opportuno provvedere a fornire il dato suddiviso in base alle due tipologie di avvisi di accertamento.

Quesito #6

La relazione di accompagnamento al Pef prevista dalla Delibera Arera n. 443/2019 deve essere redatta dal soggetto gestore. Nel caso in cui il Comune svolge alcune attività quali ad esempio il servizio di sgombero neve, la bollettazione la relazione deve essere redatta dal Comune per queste ultime attività?

R: Con riferimento al caso evidenziato nel quesito posto si precisa che tutti i costi sostenuti dal Comune per i segmenti di attività da quest'ultimo gestiti devono essere inseriti nelle schede di raccolta dati come costi sostenuti dal Comune.

Per cui, per tutti i servizi evidenziati si ritiene che i relativi riflessi contabili devono trovare riscontro all'interno della scheda raccolta dati dell'Ente.

Con riferimento alle attività di sgombero della neve si precisa che quest'ultime devono essere indicate all'interno delle attività extra-perimetro ai sensi dell'art. 1.1 del MTR.

Quesito #7

Nel Comune XXX la raccolta dei rifiuti viene effettuata in economia dal Comune mentre allo svuotamento del container presso l'ecocentro comunale ove i cittadini e il comune depositano alcuni rifiuti recuperabili (ad es la carta) provvede una ditta esterna "YYY". La ditta YYY va coinvolta nella redazione del PEF?

R: Ad avviso della scrivente trattasi di un appalto di servizi, mentre il gestore principale è il Comune. Anche in virtù della nota Ifel non va coinvolta direttamente nel Pef ma è un subappaltatore del gestore principale, ovvero il Comune. Si suggerisce di mettere il costo dell'appaltatore come spesa per servizi. Ad integrazione l'Ifel afferma che "il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore. Ciò vuol dire che i gestori dovranno rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali si intendono compresi anche quei servizi che sono stati "acquistati" da altri soggetti ovvero esternalizzati o subappaltati.

Quesito #8

Nel Comune di XXX il servizio di gestione dei rifiuti è stato affidato dall'aprile 2019 alla ditta YYY alla quale è stato chiesto di compilare il Format. Per il periodo precedente va coinvolta l'impresa che ha terminato il servizio o il comune stesso in caso di gestione diretta?

R: nella Determina n. 2/2020, all'art. 1, comma 5, Arera dice che "a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:

- i. utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- ii. determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore

Con RC=0 "solo nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno 2020" (art. 1, comma 5, lett. b).

Nella Deliberazione n. 238/2020, all'art. 3, comma 1, Arera afferma che "Nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 ter e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 ter, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR". Arera non specifica però l'anno nel quale deve essersi verificato l'avvicendamento. Tenendo conto del quadro regolatorio in essere, si ritiene che possano essere utilizzati i dati relativi al 2019 riparametrati ad anno intero.

Quesito #9

Ai fini dell'imputazione dei costi nella scheda C del format Comuni si chiedono i seguenti chiarimenti:
Nel 2018 sono stati emessi accertamenti per recupero evasione tributaria per gli anni precedenti.
La somma da riportare deve essere quella accertata sulla base dei provvedimenti emessi oppure quella relativa agli incassi degli accertamenti emessi anche in anni precedenti ma incassati nell'anno 2018?
La somma da inserire per quanto riguarda le spese del contenzioso è quella impegnata nell'anno 2018 oppure quella effettivamente sostenuta con relativa fatturazione?

R: Con riferimento alle entrate da recupero evasione l'art. 1.4 lett. b) della Determinazione Arera n. 2/2020 prevede che "dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

(...)

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione". Per cui si ritiene di dover inserire nella scheda di raccolta dati gli effettivi incassi rinvenuti da accertamenti per infedele o omessa denuncia nel corso dell'anno 2018.

Per quanto riguarda le spese legali del contenzioso vi devono essere inserite quelle effettivamente sostenute per competenza nell'anno 2018, quindi vi deve essere inserito l'importo impegnato, se correttamente rideterminato in sede di rendiconto in base agli impegni contrattuali con il legale. Viceversa, se per varie vicissitudini l'importo impegnato per le spese legali è esuberante rispetto a quanto dovuto al legale, deve essere inserito l'importo da quest'ultimo fatturato a lordo di iva, se dovuta, e CPA.

Quesito #10

Si chiedono i seguenti chiarimenti per la compilazione del Format Comuni:
scheda b)

1. Gestione rapporti con gli utenti: in parte svolta da personale uff.tributi in parte da ditta a supporto si può mettere svolta dal Comune?
2. Accertamento e riscossione: in parte svolta da ditta a supporto uff. tributi , ma gli atti escono a firma del responsabile del Comune si può mettere che è svolta dal Comune?

scheda c)

1. Iva indetraibile sulle fatture del gestore RU si deve riportare la somma non il dettaglio
2. Le attività fuori dal perimetro Arera mai conteggiate nel Pef devono essere comunque indicate?
3. Costi per crediti inesigibili alla voce ricompresa nella sez. C si intendono le inesigibilità comunicate da Ag Entrate?

R: Scheda B):

1. **L'attività è svolta dal Comune, l'attività di supporto di una società esterna rappresenta un costo per servizi sostenuto dall'Ente posto che la società, non operando in concessione, non ha alcun potere impositivo nel ciclo di riscossione delle entrate, il quale resta interamente a in mano all'Ente;**
2. **Vale la medesima considerazione di cui al punto 1 sopra riportato.**

Scheda C):

1. Nell'Iva indetraibile deve essere riportato il totale dell'Iva sostenuta dall'Ente (fattura del gestore + eventuali fatture di altre società che operano nel ciclo dei rifiuti o nella riscossione della tariffa) e deve essere suddivisa tra Iva afferente la quota fissa e Iva afferente la quota variabile. Se non è possibile suddividere l'Iva tra quota fissa e quota variabile allora è necessario indicare i driver di allocazione dell'Iva;
2. Si ritiene che per le attività fuori perimetro devono essere inclusi solo quei costi che solitamente l'Ente recuperava all'interno della tariffa, se le attività extra-perimetro erano finanziate con risorse diverse dalla Tari l'Ente può non indicarle
3. Per crediti inesigibili si intendono tutte quelle posizioni che, alternativamente:
 - a. hanno avuto una comunicazione di inesigibilità ai sensi dell'art. 19, del Dlgs. n. 112/1999;
 - b. sono state stralciate dal conto del bilancio ai sensi del punto 9.1, del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, con successivo eventuale passaggio a conto del patrimonio dell'importo;
 - c. sono soggette a prescrizione o decadenza intervenuta.

Gli importi devono essere inseriti al netto dell'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità effettuato sull'entrata di difficile esazione ed inserito nei precedenti PEF Tari.

Quesito #11

Richiesta di chiarimenti in merito alla compilazione del Format Comuni:

Scheda C:

sez. G Ricavi e contributi: la compilazione della voce " da accordi Anci /Conai "spetta al gestore Ciclo Ru?

Sez. H iva indetraibile sotto la colonna del Gestore Ciclo Ru va messa da parte del comune l'Iva sulle Fatture del Gestore e ATA?

Scheda E Ricognizione Pef tutte le voci in detrazione Miur, recupero evasione, agevolazioni a carico del bilancio comunale ecc.. (SEZ Altre Voci che incidono sulla determinazione del tributo) vanno messe col segno positivo specificando nella relazione che vanno in detrazione?

APPENDICE 1: Vanno riportati solo i costi di competenza del comune per l'anno 2018 quindi quelli già indicati nella scheda C ?

Se è una semplice ripetizione dei COSTI già indicati l'attualizzazione si poteva prevedere con una formula già inserita nell'Appendice, in ogni caso si chiedono chiarimenti in merito alla percentuale da applicare ai costi 2018 per l'attualizzazione.

R:

Sez. G: I ricavi derivanti dall'accordo Anci-Conai sono di competenza dei Comuni. Se, però, il gestore ha la delega all'incasso degli stessi da parte del Comune gli importi riscossi devono essere inseriti dal gestore.

Sez. H: nell'Iva indetraibile devono essere inseriti tutti gli importi relativi ad Iva indetraibile sostenuti dal Comune per tutto il ciclo (fattura del gestore dei rifiuti + eventuali fatture di altre società che operano nel ciclo dei rifiuti o nella riscossione della tariffa).

Sez. E: i dati menzionati devono essere inseriti con il segno positivo. Trattandosi di ricavi verranno trattati in maniera antitetica rispetto ai costi.

Appendice 1: come anticipato in sede di conference call lo scorso 7 agosto una volta ricevuti i dati e, successivamente elaborati, nel caso di difficoltà nella compilazione dell'Appendice 1 o di anomalie nella compilazione della stessa verranno instaurati percorsi collaborativi per la corretta definizione dell'Appendice 1a. In ogni caso gli importi relativi ai costi devono essere indicati mediante l'utilizzo delle formule di attualizzazione previste dal MTR.

Quesito #12

Tutti i Comuni ex Comunità Montana delegano con apposita convenzione alla nuova Unione di Comuni la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

L'Unione, a sua volta, provvede a svolgere il servizio affidandolo ad una società partecipata.

La società partecipata che svolge il servizio provvede ovviamente a fatturare all'Unione, che poi richiede il dovuto ai diversi comuni membri fatturando a sua volta sulla scorta di una specifica percentuale per ogni ente concordata in sede di convenzione.

Si chiede:

- a) se tutti e tre gli attori sono tenuti alla compilazione del PEF grezzo, oppure se sia sufficiente per il Comune specificare nell'attestazione, od in altre parti del format, la presenza di una delega all'unione che di fatto provvede esclusivamente a rifatturare i costi ripartiti ai diversi comuni (quindi senza che l'Unione provveda alla compilazione del PEF grezzo);
- b) come gestire i costi ed i ricavi visto che ai Comuni vengono mandate fatture in cui viene esposto il costo del servizio già decurtato da eventuali ricavi derivanti da vendita di materiali.

R:

- a) **nel caso esposto il gestore è l'Unione, la quale è tenuta alla compilazione del Pef grezzo per la parte relativa alla gestione del servizio rifiuti, mentre per la parte relativa alla tariffazione il Comune è il gestore nel caso di gestione diretta della tariffa stessa;**
- b) **i costi devono essere indicati al lordo delle poste rettificative da parte dell'Unione, la quale è tenuta ad indicare anche quali sono i ricavi relativi alla vendita dei materiali.**

Quesito #13

In riferimento alla risposta al quesito n. 2 delle FAQ relativo alla compilazione dei dati dell'Appendice 1 si chiede come la risposta si possa conciliare con la definizione di PEF GREZZO e quanto scritto nella relazione IFEL e nella DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020 57/2020 " Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente.

In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

Si chiede per quale motivo si debba chiedere i dati a PICENAMBIENTE e non trasmettere solo i dati delle mie attività come Gestore (es. spazzamento strade e gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti)?

R: ogni operatore è tenuto ad inviare il Pef all'Ato per la propria parte di competenza. La risposta al quesito n. 2 deve essere interpretata nel senso che il Comune si deve far parte diligente nel sollecitare il proprio gestore a compilare il Pef. Ma la compilazione del Pef resta di competenza del gestore.

Quesito #14

- a) L'ente è proprietario di un centro di raccolta rifiuti finanziato per 160.000 da risorse Regionali e 40.000,00 Euro da Risorse dell'Ente. Tale cespite deve essere riportato nella scheda F) dei cespiti? Se sì per quale importo?
- b) Gli oneri relativi al personale, Cpdel e TFR in quale campo del format vanno riportati?

R: In tal caso la scheda F) Cespiti deve essere così compilata: Colonna IP: Euro 200.000,00 FA: importo del Fondo ammortamento al lordo del contributo fino all'anno 2018 Colonna CFP: Euro 160.000,00 (importo del contributo) Colonna FAcfp: fondo ammortamento del contributo.

Per quanto riguarda gli oneri del personali, Cpdel e TFR devono essere allocati in base alla tipologia di costo operativo a cui si riferiscono (CGG, CTS, CRD, ecc) e dettagliati in base alla loro natura (oneri del personale, Cpdel, TFR) aggiungendo righe all'interno delle tabelle.

Quesito #15

Richiesta di chiarimenti per il format excel "gestori" dei rifiuti:

1. , la voce "ammortamenti". Questo valore dove va inserito all'interno del format da voi predisposto?
2. Sempre nello schema ARERA, ci sono delle righe che vengono valorizzate in relazione ai "fattori di sharing" (inserito 1,4%) e alla "remunerazione del capitale investito netto" (7,3%). Queste voci dove vanno inserite all'interno del vostro format?

R: ai sensi dell'art. 13.1 gli ammortamenti sono ammessi al riconoscimento con la seguente formula:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

Per cui non devono essere inseriti gli ammortamenti contabili degli anni 2017 e 2018 ma il costo storico del cespite, l'anno di attivazione del cespite e il fondo ammortamento all'anno 2018.

Tali dati devono essere indicati in maniera analitica all'interno della scheda RabGestoreAnte2018, per i cespiti di proprietà del gestore entrati nel complesso aziendale prima dell'anno 2018, RabProprietari per i cespiti di terzi ammessi al riconoscimento tariffario ai sensi dell'art. 11.2 della Deliberazione Arera n. 443/2019, Nuovi Investimenti per i cespiti acquisiti dall'anno 2018.

Per quanto riguarda le variabili indicate, ovvero il fattore di sharing e la remunerazione del capitale investito netto (WACC), tali componenti non sono di competenza del gestore in quanto il fattore di sharing è determinato dall'Ente territorialmente competente e la remunerazione del capitale investito netto è pari al 6,3% per gli investimenti ante 2018 e del 7,3% per gli investimenti post 2018 a compensazione del cd. lag regolatorio.